



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1626 del 22/11/2022

OGGETTO: GIAL PLAST S.R.L. (C.F. 02431340757) VIA L. LAGRANGE - TAVIANO (LE).
MODIFICA, PER INCREMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DI STAZIONE
PER LA TRASFERENZA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATA IN ZONA
INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TRICASE (LE), ESERCITA, AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006, CON D.D. N. 1416 DELLO 01/10/2019.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 dello 01/02/2022, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Richiamati:

- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, ove è stabilito che «*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*»;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995 «*Legge quadro sull'inquinamento acustico*» e l'art. 12 della L.R. n. 3 del 12/02/2002 «*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*»;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: «*oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*
a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132; »
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: «*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili*

di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura »;

- l’art. 28, comma 1 lett. c) della L. R. n. 17/2000 e s.m.i., che conferma l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: « *il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31* »;
- gli artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l’obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- il D.M. 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che « *I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l’autorizzazione unica, presentare apposita domanda all’autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...* »;
- l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l’autorizzazione ai sensi della Parte V del predetto decreto;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.*” [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- l’art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede al comma 2, lettera g):
« *Sono inoltre di competenza dello Stato:*
g) *la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;*»...
e al comma 4:
«*Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.*»...
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto “*Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*”;

- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 “*Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo*”;
- il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. (Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007, Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/200, Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 19/05/2015);
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 “*Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee*”;
- il Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 “*Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti*”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)*;
- il D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e ss.mm.ii. - *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*;
- il D.Lgs. 06/02/2007, n. 52 - *Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane*;
- la L. 28 dicembre 1993, n. 549 - *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*;
- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e ss.mm.ii. - *Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati*;
- il D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 – *Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati*;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto “*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*”;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n° 18 “*Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n° 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo*”;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- la L.R. 16 luglio 2018, n. 32, Disciplina in materia di emissioni odorigene;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995 e l'art. 12 della L. R. n. 3 del 12/02/2002;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1416 dello 01/10/2019 la Provincia di Lecce rilasciava GIAL PLAST S.r.l. (C.F. 02431340757), l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per una stazione di trasferimento (FORSU), da ubicarsi in Zona Industriale del Comune di Tricase, presso la quale effettuare le seguenti operazioni di recupero, di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06:
 - R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;
 limitatamente alle tipologie CER:
 - 20 01 08 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 03 01 - Rifiuti urbani non differenziati
 e per la potenzialità massima dell'impianto individuata in:

- massima capacità di recupero annua tonnellate pari a 6.500 (seimilacinquecento), ripartita in tonnellate 6.100 (seimilacento) per il CER 20 01 08 e tonnellate 400 (quattrocento) per il CER 20 03 01;
- massima capacità istantanea di stoccaggio pari a tonnellate 74 (settantaquattro), ripartita in tonnellate 59 (cinquantanove) per il CER 20 01 08 e tonnellate 15 (quindici) per il CER 20 03 01;
- con il medesimo provvedimento sono state autorizzate:
 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013, lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, provenienti dai piazzali e dalle coperture del suddetto impianto, in eccesso alla capacità di riutilizzo, come da elaborati grafici allegati all'istanza;
 - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, GIAL PLAST S.r.l. alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'impianto;

Preso atto:

- che GIAL PLAST S.r.l., società con sede legale in Taviano alla via L. Lagrange, in qualità di gestore di una stazione di trasferimento della FORSU ubicata in zona industriale di Tricase ha richiesto una variante sostanziale in corso di esercizio, concernente l'aumento della capacità operativa autorizzata (con Determinazione dirigenziale n. 1416 dello 01/10/2019), facendo riferimento alla documentazione tecnica trasmessa per il tramite del SUAP comunale, acquisita in atti a far data dal 14/03/2022 (ai protocolli nn. 10450, 10451, 10452, e 10453), per essere da ultimo perfezionata direttamente dalla proponente in data 02/05/2022 (prot. n. 17533);
- che il suddetto progetto di modifica si compone dei sottoelencati elaborati tecnici:
 - Relazione tecnico-descrittiva
 - Quadro programmatico
 - Quadro ambientale
 - Quadro progettuale
 - Relazione tecnica impianto di trattamento acque meteoriche
 - Piano finanziario
 - Piano di Monitoraggio e controllo
 - Relazione geologica
 - Studio di impatto acustico
 - Impatto atmosferico da sorgente puntuale per l'aumento di capacità operativa della stazione di trasferimento di Tricase;
 - Tav. 1 - Ubicazione, CTR, altimetria, satellite
 - Tav. 2 – Inquadramento programmatico ed esame vincoli;
 - Tav. 3 – Stato di fatto autorizzato;
 - Tav. 4 - Impianto di trattamento acque meteoriche;
 - Tav. 5 - Rendering
- che in data 12/05/2022, con nota prot. n. 19170, il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento e alla contestuale indizione di Conferenza di Servizi, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, fissando per il giorno 27/06/2022 la seduta iniziale;
- che ARPA Puglia - DAP Lecce con nota prot. n. 46687 del 24/06/2022, registrata al prot. n. 25412/2022, ha anticipato i pareri specialistici della UOS Agenti Fisici DAP Lecce (Acustica) prot. n. 38916/2022 e Centro Regionale Aria prot. n. 43261/2022;
- che il giorno 27/06/2022 si è tenuta, in modalità “da remoto”, la prima seduta della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come da verbale notificato ai convocati con nota di trasmissione prot. n. 25524 del 28/06/2022, si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis...

Dato atto della presenza di:

- GIAL PLAST S.r.l.: dott. Piero Congedi (legale rappresentante), sig. Martino Lacatena, ing. Giuseppe Brogna (progettista);
- ARPA PUGLIA – DAP Lecce: dott.ssa Valeria Lezzi, dott.ssa Gabriella Trevisi;
- Comando Provinciale VV.F.: ing. Antonio Panaro (comandante)
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale: ing. Pasquale Gugliucci;

e della assenza di:

- ASL Lecce Sud - SISP;
- COMUNE DI TRICASE

alle ore 10:15 la seduta è dichiarata aperta.

In apertura di seduta il presidente riferisce che all'ordine del giorno della Conferenza è posto l'esame della documentazione prodotta dal proponente GIAL PLAST S.r.l. ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica per l'aumento delle capacità operative della stazione di trasferimento della FORSU (Frazione Organica Rifiuto Solido Urbano) realizzata in Comune di Tricase (capofila dell'ambito di raccolta ottimale ARO LE/8), già autorizzata dalla Provincia di Lecce con D.D. n. 1416 dello 01/10/2019.

La richiesta di incremento della potenzialità della piattaforma in questione, dalle attuali 6.100 sino a 25.000 t/a, è motivata dalla esigenza del proponente, di far fronte alla continua richiesta del mercato ed in particolare dei comuni appartenenti alle ARO limitrofe (ARO LE/9 e ARO LE/10).

Dopo tale introduzione la parola viene ceduta al proponente ai fini di un sintetico inquadramento della proposta progettuale.

Successivamente intervengono le funzionarie di ARPA Puglia, le quali, oltre a quanto anticipato con i pareri CRA (prot. 43621/2022) e AF (prot. 38916/2022), avanzano le seguenti richieste di integrazione:

- 1) Alla luce dell'incremento dei quantitativi in ingresso, occorre che in relazione tecnica venga esplicitato il calcolo relativo allo stoccaggio istantaneo in R13 da autorizzare, che deve risultare coerente con la capacità di stoccaggio garantita per le 72 ore indicate nelle modalità gestionali.
- 2) Conseguentemente alla suddetta integrazione si chiede di aggiornare la planimetria di Tav. 4, citata in Relazione ma non allegata alla documentazione trasmessa; dovranno essere indicate le aree da autorizzare per lo stoccaggio del rifiuto in R13, in coerenza con i quantitativi calcolati in Relazione e per il cui incremento si chiede la modifica.
- 3) il Piano di Monitoraggio Ambientale, non allegato alla documentazione esaminata, dovrà essere aggiornato.
- 4) Dovrà essere prodotto un elaborato relativo alla sorveglianza radiometrica, con la descrizione degli adempimenti posti in essere ai sensi della DGR n. 1096/2016 e del D.Lgs. n. 101/2020.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco – Lecce sottolinea la necessità che il proponente integri la proposta avanzata con una dichiarazione che l'attività di stoccaggio praticata presso l'impianto, sia al chiuso sia all'aperto, non costituisce ai sensi del D.P.R. 151/2011 attività soggetta al controllo dei VV.F.. Occorrerà altresì produrre dichiarazione che le capacità di stoccaggio istantaneo dei materiali resteranno immutate rispetto alla gestione attuale.

Il Presidente, nelle more della acquisizione delle integrazioni complessivamente richieste da ARPA Puglia, sospende i lavori della Conferenza, preannunciando che nel caso di positiva valutazione di dette integrazioni da parte della Agenzia non sarà necessario procedere ad ulteriori convocazioni, potendo il procedimento essere concluso sulla scorta della documentazione in atti.

... omissis...»;

- che la proponente GIAL PLAST S.r.l. ha rimesso, in data 30/06/2022, la seguente documentazione integrativa (assunta in atti al protocollo n. 26015/2022), di riscontro alle osservazioni e rilievi formulati da ARPA Puglia:
 - Relazione Tecnico descrittiva - rev. 2;
 - Tavola 4 - rev. 3;
 - Relazione Piano Monitoraggio - rev. 5;

- Relazione Radiometrica Tricase;
 - Autocertificazione Vigili del Fuoco (con documenti identità dichiarante);
 - Relazione previsionale di impatto acustico;
 - Relazione Odorimetrica - rev. 2;
- che ARPA Puglia - DAP Lecce con nota prot. n. 59097 del 31/08/2022, registrata al prot. n. 33260/2022, ha espresso la propria valutazione tecnica sulla proposta di modifica, richiedendo ulteriori integrazioni e chiarimenti;
 - che con email certificata del 27/10/2022 GIAL PLAST S.r.l. ha provveduto all'inoltro di ulteriore aggiornamento (Rev.8) del Piano di Monitoraggio e Controllo, sostitutivo di quello inviato in data 18/10/2022;
 - che ARPA Puglia - DAP Lecce, con nota prot. n. 77763 del 15/11/2022, registrata in atti al prot.n. 44807 del 15/11/2022, facendo seguito alla trasmissione del documento "Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 8 prodotto dal proponente in risposta alle valutazioni rese dalla U.O.C. Centro Regionale Aria (prot. ARPA Puglia n. 69256/2022) e dalla U.O.S. Agenti Fisici del DAP Lecce (prot. ARPA Puglia n. 68693/2022), ha riportato la seguente valutazione del Centro Regionale Aria rispetto alla matrice emissioni in atmosfera (comunicazione interna acquisita al prot. ARPA n. 76990 del 11/11/2022):

«Il PMC rev.8 presentato dal proponente recepisce le indicazioni fornite dal CRA. Permane tuttavia l'intendimento di procedere alla determinazione della concentrazione di odore in campioni prelevati in aria ambiente.

Come già ripetutamente comunicato al proponente, le determinazioni effettuate in aria ambiente non possono essere valutate utilizzando le metodologie applicate alle emissioni diffuse da sorgente. Inoltre, la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente, in maniera estemporanea e programmata, fornisce informazioni limitate e poco utili a determinare i reali impatti delle emissioni odorogene derivanti dalle sorgenti emissive. Pertanto, su tale ipotesi monitoraggio permane la valutazione negativa.»;

- che con la medesima nota prot. n. 77763/2022 ARPA Puglia si è riportata, per la matrice radiazioni ionizzanti, al parere specialistico dell'U.O.S. Agenti Fisici allegato (prot. ARPA Puglia n. 76932 del 10/11/2022);

Considerate:

- le valutazioni e prescrizioni formulate dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente con la menzionata nota prot. n. 11324 del 16/02/2022;

Dato atto:

- che la richiedente GIAL PLAST S.r.l. ha fornito evidenza dell'avvenuto versamento, in data 01/03/2022, degli oneri istruttori dovuti alla Provincia di Lecce, ai sensi della L.R. n. 17/2007, per un importo pari a € 500,00;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente provvedimento, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
- ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di poter provvedere all'aggiornamento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la modifica sostanziale della stazione di trasferimento della FORSU di che trattasi:

DETERMINA

- di **accogliere l'istanza**, perfezionata da ultimo in data 02/05/2022 (prot. n. 17533), con cui GIAL PLAST S.r.l. (C.F. 02431340757), in persona del Legale rappresentante signor Piero Congedi, ha chiesto

di essere autorizzata ad un aumento della capacità operativa della la stazione di trasferimento della FORSU esercita presso la zona industriale del Comune di Tricase, su area individuata in C.T. al Foglio n. 11, mappale n. 321, già autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 1416 dello 01/10/2019;

- di **autorizzare** di conseguenza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, GIAL PLAST S.r.l. all'esercizio, presso il suddetto impianto, delle seguenti operazioni di recupero, di cui all'allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06:

- **R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;

limitatamente alle tipologie EER:

- **20 01 08** - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- **20 03 01** - Rifiuti urbani non differenziati;

e per la potenzialità massima dell'impianto individuata in:

- **massima capacità di recupero annua** tonnellate pari a **25.000 (venticinquemila)**, ripartita in tonnellate 24.600 (ventiquattromilaseicento) per l'EER 20 01 08 e tonnellate 400 (quattrocento) per l'EER 20 03 01;
- **massima capacità istantanea di stoccaggio** pari a tonnellate 95 (novantacinque), ripartita in tonnellate 80 (ottanta) per il CER 20 01 08 e tonnellate 15 (quindici) per il CER 20 03 01;
- **totale giornaliero dei rifiuti in ingresso** non eccedente tonnellate 76 (settantasei);

- di confermare l'autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013, allo **scarico negli strati superficiali del sottosuolo**, mediante subirrigazione, delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, provenienti dai piazzali e dalle coperture del suddetto impianto, in eccesso alla capacità di riutilizzo;
- di confermare, altresì, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 alle **emissioni odorigene** convogliate dal camino Ec (camino scrubber a umido);
- di rinviare, per il layout d'impianto, all'allegata "Tav. 4 – Imhoff e raccolta percolati", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di prescrivere che le rilevazioni di emissioni odorigene, diffuse, rumore, flusso dei rifiuti (ingresso e uscita), scarichi idrici, siano eseguite con le modalità, le frequenze e le metodiche indicate nell'elaborato tecnico "Piano di Monitoraggio e controllo" (Rev_8 del 26/10/2022), integrante il presente atto; del suddetto Piano è da intendersi stralciato il "Monitoraggio in aria ambiente", fermo restando che nel caso di segnalazioni di molestie olfattive il gestore procederà all'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene al confine dello stabilimento;
- di richiamare che il **report annuale** dei monitoraggi ambientali dovrà essere inviato, alla Autorità Competente e ARPA Puglia DAP Lecce, con frequenza annuale, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; esso dovrà contenere oltre alle informazioni relative agli esiti dei monitoraggi, anche dei seguenti dati:
 - Esiti analitici, completi dei relativi verbali di campionamento, relativi alle attività di monitoraggio svolte nell'anno solare precedente (scarichi idrici, rumore, emissioni in atmosfera, etc.);
 - Tipologia (codici EER), quantità e destinazione (R/D e impianto di destino) dei rifiuti prodotti nell'anno solare precedente;
- di stabilire che almeno trenta giorni prima dell'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione, dovrà essere inoltrato alla Provincia di Lecce l'**aggiornamento delle garanzie finanziarie** previste alla lettera E) dell'Allegato B del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007, con le modalità di cui all'Allegato A e in misura pari a: 5,00 €/t per il quantitativo massimo di rifiuti urbani non pericolosi recuperabili nell'impianto;
- di richiamare che la scadenza della autorizzazione dell'impianto resta quella fissata con la Determinazione Dirigenziale n. 1416 dello 01/10/2019;

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata GIAL PLAST S.r.l. (gialplast@pec.it), nonché, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti Enti/Amministrazioni:
 - o Comune di Tricase - SUAP (suap.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it);
 - o Regione Puglia - Servizio Rifiuti e Bonifiche (serv.rifiutiebenifica@pec.rupar.puglia.it);
 - o Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
 - o ARPA – Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - o ASL – Lecce (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - o Comando Provinciale Vigili del Fuoco (com.prov.lecce@cert.vigilfuoco.it);
 - o Corpo di Polizia Provinciale Lecce (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet della Provincia di Lecce.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Allegati:

- 1) Tav. 4 – Imhoff e raccolta percolati”
- 2) Piano di Monitoraggio e controllo (Rev_8 del 26/10/2022)

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Il Dirigente
Antonio Arno / INFOCERT SPA